



COMUNE DI RESCALDINA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le procedure e le competenze relative allo esercizio delle funzioni di cui agli artt.9,19, 1° comma e artt.54 e 63 attribuite ai Comuni del D.P.R. 24.7.1977, N.616.

ART.2 - FUNZIONI ATTRIBUITE

Le funzioni attribuite ai sensi della normativa richiamata al precedente art.1 ed interessanti la Polizia Amministrativa comprendono le seguenti attività :

- 1) rilascio della licenza prevista dall'art.60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci;
- 3) ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- 4) rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie;
- 5) rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, manifestazioni sportive e popolari, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione;
- 6) pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità e per dare audizioni all'aperto;
- 7) poteri in ordine alla licenza per la vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici;
- 8) licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa autoveicoli o vetture simili;
- 9) agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo;
- 10) regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo;
- 11) esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari;
- 12) poteri del Prefetto relativi alle manifatture, fabbriche



COMUNE DI RESCALDINA

- e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti;
 - 14) registrazione per mestieri ambulanti;
 - 15) licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue;
 - 16) provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza;
 - 17) iscrizione di portieri e custodi;
 - 18) dichiarazione di commercio di cose antiche od usate;
 - 19) vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
 - 20) istituzione regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
 - 21) impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
 - 22) fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali e relative sanzioni amministrative;
 - 23) applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati;
 - 24) autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla Regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
 - 25) autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;
 - 26) autorizzazione allo svolgimento di attività ricreative e sportive;
 - 27) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
 - 28) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri;
 - 29) funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato;
 - 30) approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'Art. 5 della Legge 25 luglio 1956, n.860, e secondo le norme della C.E.E.;



COMUNE DI RESCALDINA

- 31) funzioni relative alla tenuta, attraverso le commissioni provinciali e regionali, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, da operarsi finchè le Leggi regionali non diano diversa disciplina alla materia;
- 32) atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

ART. 3 -

L'esercizio delle attività previste ai nn.1,2,4,5,6,7,8, 9,11,13,14,15,17,24,25 del precedente articolo è subordinato al rilascio da parte del Sindaco, a seconda dei casi specifici, di preventivo certificato, licenza o autorizzazione di polizia amministrativa nel rispetto della normativa specifica contenuta anche nel richiamato D.P.R. n.616/77, nel T.U. delle Leggi di P.S. e nel relativo regolamento, e nel presente regolamento.

ART. 4 -

L'esercizio delle attività di cui ai nn.3,18 del precedente art.2, è subordinato alla presentazione al Sindaco rispettivamente, di preventivo avviso e dichiarazione. L'avviso e la dichiarazione dovranno essere scritti in due copie di cui, una in carta legale ed una in carta semplice.

ART. 5 -

Le domande intese a conseguire le licenze, autorizzazioni o certificati di cui al precedente art.3, devono essere rivolte al Sindaco, in regolare bollo, redatte preferibilmente su moduli a stampa a disposizione presso gli Uffici Comunali competenti.

Le domande vanno corredate dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi dalle disposizioni del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 N.773 e successive modificazioni, dal regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940 N.635 e successive modificazioni, nonché dalle Leggi Speciali.

Nelle domande dev'essere indicato il numero del codice del richiedente.

Non è consentito fare riferimento a documenti già presentati al Comune o ad altri uffici.

ART. 6 -

Salvo condizioni particolari stabilite dalla Legge dal presente regolamento per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti, debbono essere negate :



MUNICIPALITÀ DI RESCALDINA

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza.

ART. 7 -

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità.

ART. 8 -

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

ART. 9 -

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione della autorità comunale che ha concesso l'autorizzazione.

ART. 10 -

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere revocate, sospese od annullate in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata ed altresì in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi.

ART. 11 -

La sospensione, l'annullamento o la revoca della licenza o dell'autorizzazione è pronunciata dallo stesso organo che l'ha originariamente rilasciata.

Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art.19 del D.P.R. n.616/77 si dà seguito alla richiesta prefettizia di sospensione, annullamento o revoca solo se corredata da specifica motivazione.



COMUNE DI RESCALDINA

ART. 12 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO

Il testo dei provvedimenti di cui al penultimo comma dell'art.19 del D.P.R. N.616/77 viene comunicato al Prefetto a mezzo : messo comunale o messo di conciliazione oppure a mezzo di piego raccomandato spedito per posta con R.R.; il piego dovrà essere spedito legato, senza busta e senza fascia per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è scritta la comunicazione e ciò in analogia alla'art.125, 3° Comma R.D. 5/9/1891 N.99.

A comunicazione avvenuta l'organo comunale competente adotta il provvedimento stesso e ne dispone il rilascio all'interessato.

I provvedimenti di diniego di cui all'ultimo comma dell'art.19 del D.P.R. citato vanno comunicati al Prefetto a mezzo raccomandata R.R.

Pervenuto il parere conforme del Prefetto, il diniego stesso viene comunicato all'interessato a mezzo Messo Comunale.

ART. 13 - COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Per ogni licenza rilasciata, gli uffici comunali dovranno darne segnalazione all'anagrafe tributaria nei casi in cui tale adempimento è obbligatorio ai sensi di legge.

ART. 14 -

La licenza per l'esercizio dell'attività prevista al N.2 del precedente art.2, potrà essere rilasciata solo a coloro che abbiano superato l'esame previsto dall'art.236 del Regolamento per l'esecuzione al Testo unico di P.S.

ART. 15 -

La licenza temporanea riguardante l'attività descritta al N.4 del precedente art.2 avrà una validità limitata ai soli giorni di svolgimento delle fiere, dei mercati o di altre riunioni straordinarie di persone.

ART. 16 -

La licenza riguardante l'esercizio dell'attività indicata al n.11 del precedente art.2 è valevole solo per i locali nei quali l'attività è esercitata.

Per questo tipo di licenza è ammessa la rappresentanza.



COMUNE DI RESCALDINA

ART. 17 -

Il rilascio della licenza per la raccolta di fondi od oggetti, per collette o questue, prevista al N.15 del precedente art.2, potrà essere concessa solo nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni. Nella licenza verranno determinate le condizioni e la durata della medesima.

La licenza sarà valevole solo per il Comune nel quale è stata rilasciata.

Rimangono salve le disposizioni dettate in materia ecclesiastica.

ART. 18 -

L'iscrizione prevista al n.17 del precedente punto N.2 dovrà essere richiesta dai portieri di case di abitazione o di albergo, dai custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili che non rivestono la qualifica di guardia giurata.

Nei mestieri per i quali necessita l'iscrizione, rientrano:

- a) i portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati da proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
- b) i portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- c) le persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- d) coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone della sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

L'iscrizione avverrà in apposito registro tenuto dal Signor Sindaco e dovrà essere rinnovato ogni anno.

I proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscono o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro di cui sopra sono puniti con sanzione amministrativa.



MUNE DI RESCALDINA

1. 19 -

L'autorizzazione prevista al N.24 del precedente Art.2, dev'essere richiesta anche da coloro che intendono variare, in diminuzione o in aumento, le installazioni esistenti di distributori di carburanti.

L'autorizzazione verrà rilasciata su parere conforme del Consiglio Comunale.

1. 20 -

Ai fini dell'attività prevista ai nn.27 e 28 del precedente art.2, si considerano complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da Enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi e ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto Legge 18/1/1937, n.975, convertito nella Legge 30 Dicembre 1937, n.2641 e successive modificazioni.

- Sono alberghi ed ostelli per la gioventù i complessi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di Enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.
- Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.
- Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.
- Sono case per le ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ed i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.
- Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito. I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

o oggi

ti

erbale.

chiara



E DI RESCALDINA

1 -

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo di cui sopra sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto, e da concedersi dal Sindaco, su parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio attualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo parere dell'Ente provinciale per il turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche - esclusi i superalcolici - nonché di mensa, ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, da intesa con il Ministero per il Turismo e con il Ministero per l'Igiene e la Sanità.

2 -

Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente Provinciale per il turismo, competente per il territorio, il Sindaco deve decidere sulla richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione dev'essere pubblicata entro quindici giorni nell'albo pretorio del Comune.

3 -

Coloro che intendono iscriversi all'albo delle imprese artigiane debbono fare richiesta al Sindaco per ottenere dallo stesso l'istruzione degli atti e la relativa certificazione.

./.

erbale.

ichiara



24 - COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'AGIBILITÀ DI TEATRI E DI ALTRI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO -

La commissione permanente di vigilanza già prevista dagli artt. 80 del T.U. approvato con R.D. 6/5/1940 N. 635 è sostituita dalla seguente, nominata dal Consiglio Comunale e composta :

- 1) dal Sindaco o dall'Assessore all'Edilizia Privata, che la presiede;
- 2) dall'Ufficiale Sanitario;
- 3) dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato;
- 5) da un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, da scegliersi tra una terna di nominativi designata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 6) da un rappresentante dei lavoratori da scegliersi tra una terna di nominativi dello spettacolo, designata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica elettronica e nel settore della prevenzione incendi.

25 - DURATA DELLE COMMISSIONI -

Le commissioni previste dal presente regolamento hanno durata pari a quella del Consiglio Comunale in carica e rimangono in funzione sino a che il nuovo Consiglio Comunale non avrà nominato la nuova Commissione.

I componenti in carica della Commissione possono essere rieletti.

26 - NORMA FINALE -

Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 N. 773 e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del medesimo, approvato con R.D. 6 Maggio 1940 N. 635 e successive modificazioni, nonché delle leggi speciali in materia.



- NORMA TRANSITORIA -

Fino all'entrata in vigore del regolamento comunale per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, si applicano le corrispondenti disposizioni ministeriali in materia.

o oggi

ti

erbale.

chiara